

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2020-27 del 05/03/2020
Oggetto	Servizio Affari istituzionali e Avvocatura. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa con l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la collaborazione su tematiche di comune interesse.
Proposta	n. PDEL-2020-27 del 27/02/2020
Struttura proponente	Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura
Dirigente proponente	Fantini Giovanni
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno 5 (cinque) marzo 2020 (duemilaventi), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Servizio Affari istituzionali e Avvocatura. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa con l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la collaborazione su tematiche di comune interesse.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) estendendone le competenze;

PREMESSO:

- che è in essere da tempo una proficua collaborazione tra Arpae e l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna su tematiche di comune interesse, disciplinata da un Protocollo d'Intesa di durata triennale sottoscritto in data 18/11/2010 e successivamente rinnovato, da ultimo con D.D.G. Arpae n. 127 del 30/11/2016;
- che il suddetto Protocollo d'Intesa è scaduto in data 13/01/2020;
- che l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, lo sviluppo di un più stretto accordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpae, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto della libertà e della autonomia della ricerca;
- che Arpae ritiene opportuno consolidare i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università e con i singoli docenti al fine di ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università con le funzioni proprie dell'Agenzia;

CONSIDERATO:

- che Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Arpae hanno dimostrato interesse in ordine alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa finalizzato all'attivazione di strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della collaborazione, finalizzati a coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione;

RILEVATO:

- che le attività previste sono dettagliatamente descritte nello schema di Protocollo d'Intesa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che il Protocollo di cui trattasi ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile previa approvazione dei rispettivi organi competenti, mediante scambio di lettere da inviarsi via PEC prima della scadenza del Protocollo stesso;

CONSIDERATO:

- che il Protocollo d'Intesa di cui trattasi prevede all'art. 5 la sottoscrizione di specifiche convenzioni per la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione;
- che le convenzioni di cui sopra dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto;
- che le suddette convenzioni saranno sottoscritte da parte delle competenti Strutture di Arpae previa approvazione con apposito atto adottato dai relativi Responsabili;

RILEVATO INOLTRE:

- che per le finalità indicate nel Protocollo d'Intesa di cui trattasi, l'art. 3 del Protocollo stesso prevede la costituzione di un Comitato di Coordinamento, composto da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere lo schema di Protocollo d'Intesa con l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in quanto conforme alle attività istituzionali dell'Ente;
- di designare quali rappresentanti di Arpae nel Comitato di Coordinamento di cui sopra il Dott. Giuseppe Bortone, Direttore Generale, la Dott.ssa Annamaria Colacci, Responsabile del CTR Ambiente, Prevenzione e Salute e la Dott.ssa Tiziana Paccagnella, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura, Avv. Giovanni Fantini, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa con l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, allegato sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione su tematiche di comune interesse;
2. di dare atto che il Protocollo d'Intesa sub A) ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile previa approvazione dei rispettivi organi competenti, mediante scambio di lettere da inviarsi via PEC prima della scadenza del Protocollo stesso;
3. di dare atto che il Protocollo d'Intesa sub A) prevede all'art. 5 la sottoscrizione di specifiche convenzioni per la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione, da sottoscrivere da parte delle competenti Strutture di Arpae previa approvazione con apposito atto adottato dai relativi Responsabili;
4. di designare quali rappresentanti di Arpae nel Comitato di Coordinamento di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa sub A) il Dott. Giuseppe Bortone, Direttore Generale, la Dott.ssa Annamaria Colacci, Responsabile del CTR Ambiente, Prevenzione e Salute e la Dott.ssa Tiziana Paccagnella, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA E ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata “Università di Bologna”), con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33 rappresentata dal Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Francesco Ubertini;

E

Arpae - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (di seguito denominata “Arpae”), con sede in Bologna, Via Po n. 5, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Giuseppe Bortone;

nel prosieguo indicate singolarmente anche come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

Premesso:

- che l'Università di Bologna ritiene importante, al fine del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali, il mantenimento di uno stretto raccordo tra le attività che le sono proprie e quelle che rientrano nelle competenze di Arpae, così come disciplinate dalla legge, nel pieno rispetto delle libertà ed autonomie della ricerca;
- che l'Arpae ritiene importante che i rapporti esistenti con numerose strutture dell'Università e con singoli docenti vengano confermati e consolidati ed ulteriormente sviluppati nel quadro di una collaborazione volta ad ottimizzare le interazioni fra le attività di ricerca e di didattica svolte dall'Università di Bologna con la funzione propria di Arpae in tema di ricerca applicata;
- che tra l'Università di Bologna e l'Arpae è stata stipulata una convenzione quadro, sottoscritta il 24/06/2004 per favorire lo svolgimento delle tesi di laurea e dei tirocini di studenti dell'Ateneo, presso le strutture dell'Agenzia stessa e presso tutte le Sezioni provinciali del

territorio emiliano-romagnolo;

- che le Parti hanno sottoscritto in data 18 novembre 2010 e successivamente rinnovato in data 26 novembre 2013 e in data 13 gennaio 2017 un Protocollo d'Intesa finalizzato a realizzare un rapporto organico di collaborazione volto a favorire e rendere più efficaci le interazioni tra attività di ricerca e di didattica svolte dalle due istituzioni;

- che in ragione dei risultati soddisfacenti conseguiti, anche in considerazione dei proficui rapporti già in essere tra Arpae e singole strutture scientifiche dell'Università di Bologna, le Parti intendono confermare e consolidare ulteriormente i reciproci rapporti nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;

Visti

- l'art.8 della legge 341 del 1990 ai sensi del quale è previsto che possano realizzarsi forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio ed attività formative e culturali attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- il D.M. n. 270/2004 che stabilisce che i corsi di laurea possono essere orientati all'acquisizione di specifiche competenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali;

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento" nonché il D.L. 138/2011 (conv. con L.148/2011) art. 11 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini" che disciplinano lo svolgimento dei tirocini;

- il Decreto MIUR n. 45 dell'8/2/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti

accreditati”;

- il Decreto Rettorale n. 418/2011 – recante il “Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato”;

- il Decreto Rettorale n. 1655/2014 recante il “Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini”;

- il Decreto Rettorale n. 150/2016 recante il Regolamento in materia di corsi professionalizzanti”;

- il Decreto Rettorale n.1468/2016 recante il “Regolamento in materia di corsi di dottorato” dell'Università di Bologna;

- lo Statuto dell'Università di Bologna;

- il Regolamento per la l'adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae, approvato con DDG n. 109/2019;

Per quanto sopra premesso

Università di Bologna e Arpae, così come sopra rappresentate, convengono di rinnovare il Protocollo di Intesa del 13/01/2017 secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 1 – Obiettivi

Le Parti si impegnano ad attivare strumenti permanenti di consultazione e di programmazione della collaborazione, finalizzati a coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione.

Art. 2 – Ambiti di collaborazione

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

1) Ricerca

- a) programmi di ricerca integrati nei settori delle scienze ambientali e del territorio;
- b) scambio di esperienze per il raggiungimento di obiettivi di qualità totale nella produzione di servizi;
- c) promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, con particolare riferimento alla partecipazione congiunta in consorzi per il finanziamento di progetti di ricerca europea;
- d) finanziamento di borse di dottorato ed assegni di ricerca con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli ambiti specifici delle aree di attività di Arpae.

2) *Didattica*

- a) attività formative, o anche semplici moduli, del percorso di studio diretto al conseguimento della laurea e/o laurea magistrale o magistrale a ciclo unico con possibilità di attribuzione della relativa responsabilità didattica al personale di Arpae;
- b) attività didattiche integrative ed ogni altra attività utile alla formazione e all'orientamento degli studenti;
- c) attività formative, o anche semplici moduli, dei corsi di formazione post lauream – dottorati di ricerca, scuole di specializzazione - e corsi professionalizzanti – master di I e II livello, corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer e winter school - negli ambiti disciplinari specifici delle aree di attività di Arpae, con e senza riconoscimento di crediti formativi. La collaborazione potrà inoltre riguardare le attività dirette al superamento dell'esame di stato, per le professioni per cui è previsto;
- d) elaborazione di proposte di stage e accoglimento da parte di Arpae di studenti in tirocinio curriculare e tesi di laurea, di laureati frequentatori e di studenti di dottorato;

- e) elaborazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale interno dei due Enti e/o a soggetti esterni;

3) Attrezzature

- a) utilizzo di attrezzature laboratoristiche e specialistiche a fini di studio e di ricerca.

Art. 3 – Comitato di coordinamento

Per le finalità indicate nel presente Protocollo di Intesa, Università di Bologna e Arpaè costituiscono un Comitato di coordinamento composto, per parte universitaria dal Rettore o suo delegato e dai Prorettori per la Didattica e per la Ricerca nonché da rappresentanti designati dal Direttore generale di Arpaè. Il Comitato, preso atto delle collaborazioni in corso, predisporrà un Piano pluriennale delle iniziative e dei progetti, che le Parti potranno sviluppare, con il conferimento delle risorse necessarie e disponibili, negli ambiti di collaborazione di cui all'art. 2.

Art. 4 – Deleghe alle Strutture di Arpaè

Per la definizione dei contenuti e delle modalità della collaborazione con l'Università di Bologna di cui al presente Protocollo di Intesa Arpaè si avvarrà delle Strutture dell'Agenzia. I Direttori/Responsabili delle Strutture di Arpaè potranno essere di volta in volta delegati dal Direttore Generale alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al successivo art. 5, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpaè, approvato con DDG n. 109/2019

Art. 5 – Accordi attuativi

Le Parti si impegnano, attraverso la stipulazione di singole specifiche convenzioni, ad attuare progetti riferiti agli ambiti di cui al precedente art. 2, 1) *Ricerca*. Tali convenzioni, proposte dalle singole strutture e/o aree amministrative interessate e approvate dai rispettivi organi

secondo la normativa vigente, dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singolo progetto. Nel caso di attivazione di corsi di dottorato in convenzione o di finanziamento di borse su temi di interesse comune, le convenzioni potranno definire la supervisione di studenti dei corsi di dottorato; il finanziamento congiunto delle borse; la partecipazione di Arpae con propri membri ai collegi dei docenti e alle commissioni di ammissione ai corsi di dottorato oggetto di finanziamento, in conformità al Regolamento di Ateneo in materia di corsi di dottorato, nel rispetto delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e della normativa vigente.

Per quanto riguarda gli ambiti di cui all'art. 2.2) *Didattica* le Parti stipuleranno ove necessario apposite convenzioni e/o prevedranno l'attribuzione di incarichi secondo quanto previsto dal successivo art. 6, compatibilmente con i piani di lavoro e la disponibilità organizzativa delle singole Parti. L'attivazione dei tirocini è predisposta sulla base dei rispettivi regolamenti/discipline in vigore e con riferimento alle specifiche convenzioni previste e sottoscritte in base alla normativa vigente e gestita utilizzando l'applicativo tirocini d'Ateneo.

Art. 6 – Attribuzione di docenza

Nei casi indicati alle lettere a, b, c dell'art.2 2) *Didattica* le Parti concordano che, in forza del presente Protocollo, l'Università di Bologna - nell'ambito della propria offerta formativa - possa attribuire, in virtù della normativa vigente, la responsabilità di attività didattiche ad esperti qualificati di Arpae. In particolare, gli incarichi per le attività formative di cui al punto a) dell'art. 2.2) *Didattica* nonché gli incarichi per le attività formative relative alle scuole di specializzazione verranno conferiti in base al Regolamento di Ateneo n. 418/2011. In questi casi l'Università di Bologna formulerà al Direttore Generale di Arpae le proprie richieste in merito all'esigenza di personale dell'Agenzia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento

didattico del corso e dal Regolamento per la disciplina degli incarichi di didattica D.R. 418/2011.

Qualora venga proposto da Arpae un unico nominativo per ogni attività didattica la struttura interessata verificherà il possesso delle adeguate competenze e specializzazioni necessarie per assumere la responsabilità dell'attività didattica. Nel caso vengano proposti dall'Agenzia più nominativi, la valutazione comparativa verrà effettuata dalla struttura didattica in conformità con il regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell'Università di Bologna.

Il personale di cui sopra sarà designato per ciascun anno accademico dalla struttura didattica, previo nulla osta concesso per iscritto da parte del dirigente della struttura competente di Arpae.

Le Parti concordano che gli incarichi che verranno attribuiti al personale Arpae saranno conferiti gratuitamente senza oneri a carico dell'Università e saranno rinnovabili con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Assicurazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università di Bologna con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente Protocollo, è coperto da assicurazione dall'Università di Bologna contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

- il personale dipendente da Arpaè impiegato nello svolgimento delle attività indicate nel presente Protocollo svolge le proprie attività in orario di servizio ed è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 8 – Tutela Sicurezza e Salute

Le Parti si impegnano a regolamentare nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo gli obblighi a carico dei Datori di Lavoro sia delle strutture ospitanti che del personale ospitato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Gli obblighi da regolamentare riguarderanno: informazione, formazione e addestramento del personale, misure di prevenzione e protezione poste in essere, sorveglianza sanitaria se necessaria, gestione delle emergenze, regolamenti di accesso.

Art. 9 – Proprietà Intellettuale e Pubblicazioni

Le Parti si impegnano a regolamentare nelle specifiche convenzioni di attuazione del presente Protocollo il regime di titolarità e le modalità di sfruttamento e protezione dei risultati eventualmente scaturenti dalle attività di ricerca svolte congiuntamente. Le Parti provvedono altresì a disciplinare nell'ambito delle dette convenzioni le modalità di pubblicazione e disseminazione dei risultati di interesse scientifico raggiunti nell'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 2.

Resta tuttavia sin d'ora inteso che ciascuna Parte potrà pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e/o l'oggetto delle ricerche di cui al presente Protocollo, previa comunicazione all'altra Parte (Parte ricevente) del testo della pubblicazione e/o presentazione, via PEC, entro il termine di almeno 30 (trenta) giorni prima della data di pubblicazione prevista, al fine di permettere alla Parte ricevente di verificare che il documento non contenga

proprie informazioni confidenziali o risultati suscettibili di protezione. Entro 20 giorni successivi alla data della detta comunicazione, la Parte ricevente potrà notificare via PEC all'altra Parte:

- che la pubblicazione contiene proprie informazioni confidenziali, in tal caso la Parte che propone la pubblicazione dovrà rimuovere tali informazioni confidenziali prima della pubblicazione;

- che il documento rivela risultati propri o congiunti suscettibili di protezione, in tale caso la parte proponente la pubblicazione dovrà differire la divulgazione per il periodo che sarà concordato in buona fede tra le Parti, al fine di consentire la redazione di una domanda di brevetto, o l'avvio di altri procedimenti finalizzati alla protezione dei risultati generati.

Ad eccezione dei casi elencati al comma precedente, la Parte Ricevente non potrà irragionevolmente ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dall'altra Parte.

Nelle eventuali divulgazioni ciascuna Parte si impegna altresì sin d'ora a dichiarare che i risultati sono stati realizzati nell'ambito delle attività del presente Protocollo.

Art.10 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Protocollo e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le informazioni confidenziali dell'altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal Protocollo e dagli accordi attuativi che ne deriveranno. La natura riservata delle informazioni confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le

informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate informazioni confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere- secondo l'ordinaria diligenza- la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Le Parti dichiarano espressamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n.101/2018, e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento, i dati personali sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto del Protocollo.

Art. 11 – Durata e Recesso

Il presente Protocollo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere espressamente rinnovato previa approvazione dei rispettivi organi competenti, mediante scambio di lettere da inviarsi via PEC prima della scadenza del Protocollo.

Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo unicamente mediante comunicazione tramite PEC trasmessa all'altra Parte con un preavviso di almeno sei mesi.

Allo scopo di assicurare la conclusione dei rapporti in essere al momento del recesso, la risoluzione del Protocollo non investe i rapporti pendenti in corso sulla base di accordi attuativi dello stesso.

Art. 12 Comunicazioni

Le comunicazioni di cui agli artt. 8 (Prevenzione e sicurezza), 9 (Proprietà intellettuale e pubblicazioni), 10 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati), 11 (Durata e recesso), 12 (Spese di registrazione - Bollo) dovranno essere indirizzate via PEC a:

Per Università di Bologna: Magnifico Rettore, scriviunibo@pec.unibo.it

Per Arpa: Direttore Generale, dirgen@cert.arpa.emr.it

Tutte le altre comunicazioni potranno essere indirizzate a: Per Università di Bologna: Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, Accordi e Partnership strategiche per la ricerca: aps@unibo.it, Via Zamboni 33, 40126 Bologna;

Per Arpae: Arpae Emilia-Romagna Direzione Generale Via Po 5 40139 Bologna

Art. 13 – Spese di Registrazione – Bollo

Il presente Protocollo è sottoscritto in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 Legge 241/1990. L'imposta di bollo è a carico di Arpae e dell'Università di Bologna in parti uguali e al versamento all'Erario provvede l'Università di Bologna in modalità virtuale ai sensi dell'Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Arpae si impegna a corrispondere all'Università di Bologna – entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente Protocollo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il Rettore Prof. Francesco Ubertini

(firmato digitalmente)

Per Arpae Emilia-Romagna

Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Bortone

(firmato digitalmente)